



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.og.it Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

Registro Settore N° 11 del 07/02/2018

AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
36	07/02/2018	PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO E RINUNCIA ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;

VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;

PREMESSO che:

- a far data dal 01.02.2017, come risulta della Determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n. 69 del 15.07.2016 (N.R.G. 268 del 15.07.2016), è cessato dal servizio il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 16.12.2016, di modifica alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2018 e approvazione piano annuale assunzioni 2017, è stata prevista l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Giuridica D – Posizione Economica D1, ai sensi e per gli effetti dell'art.110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 01.02.2017 sono stati forniti indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'indizione di una procedura selettiva finalizzata all'assunzione di una unità a tempo determinato e parziale di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D posizione economica D1, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. lgs 267/2000;
- con propria Determinazione n. 10 del 28.02.2017 (N.R.G. 49 del 28.02.2017) è stata indetta la procedura selettiva per titoli e test a risposta multipla per l'assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) e approvati i relativi bando e schema di domanda;
- con propria Determinazione n. 25 del 12.04.2017 (N.R.G. 93 del 12.04.2017) è stata nominata la Commissione per la selezione di cui sopra;

- con propria Determinazione n. 31 del 05.05.2017 (N.R.G. 109 del 05.05.2017) è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi;
- con propria Determinazione n. 32 del 05.05.2017 (N.R.G. 110 del 05.05.2017) si è provveduto alla rettifica della Determinazione indicata al punto che precede nella parte in cui presentava un mero errore materiale;
- con propria Determinazione n. 49 del 15.06.2017 (N.R.G. 143 del 15.06.2017) è stato approvato il verbale unico della Commissione contenente la graduatoria definitiva e dichiarato vincitore l'Ing. Erriu Stefano;
- con propria Determinazione n. 59 del 30.06.2017 (N.R.G. 161 del 03.07.2017) è stata disposta l'assunzione in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali, dell'Ing. Erriu Stefano, primo classificato nella graduatoria di merito di cui al punto precedente, nonché approvato lo schema di contratto individuale di lavoro;

CONSIDERATO che, con nota protocollo n. 324 del 05.02.2018, il dipendente a tempo parziale e determinato Ing. Stefano Erriu, Istruttore Direttivo tecnico, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal posto ricoperto al comune di Ussassai, con decorrenza dal giorno 07.02.2018 (06.02.2018 ultima giornata lavorativa), motivate dall'assunzione in servizio presso altro ente a seguito di selezione;

VISTI:

- l'art. 7, comma 7 del CCNL 14.09.2000 che fissa i termini di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
- l'art. 12 del CCNL del 09.05.2006, che ai commi 4 e 5 stabilisce che *“1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*

- a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*
- b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*
- c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.*

2. *In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.*

3. *I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.*

4. *La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.*

5. *E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.*

6. *L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.*

7. *Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.*

8. *In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.*

9. *L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000.*

10. *La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente CCNL, quella dell'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, che dalla medesima data è disapplicato.”;*

CONSTATATO che il dipendente suindicato ha risolto il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei

termini predetti;

RICHIAMATA la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05.10.2001 nella quale è stabilito che “*gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.*”;

TENUTO CONTO che sulla base di quanto espresso dall’ARAN nell’orientamento applicativo RAL 1678, la dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso;

VISTO il comma 8, art. 5, del D.L. n. 95/2012 il quale stabilisce che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età;

RITENUTO doveroso procedere alla presa d’atto delle dimissioni del Dipendente in questione;

RITENUTO opportuno, data la motivazione delle dimissioni volontarie, di accogliere la richiesta di rinuncia al preavviso ed all’indennità di mancato preavviso;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- i vigenti CC.NN.LL. per il Comparto Regioni – Enti Locali;
- il Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 52 del 23 dicembre 2010;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle dimissioni volontarie, senza l’osservanza dei termini di preavviso, con decorrenza dal 07.02.2018 (ultima giornata lavorativa 06.02.2018) presentate dal dipendente Ing. Stefano Erriu, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico;

DI RINUNCIARE, considerate le motivazioni delle dimissioni, al preavviso ed alla indennità di mancato preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 06.02.2017;

DI PRECISARE che non è dovuta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute;

DI NOTIFICARE copia del presente atto all'interessato e di acquisirlo nell'apposito fascicolo personale;

DI TRASMETTERE il presente atto ai Servizi Finanziari e al Sevizio gestione delle risorse umane per gli adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione Albo Pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/02/2018

Ussassai, 07/02/2018

L'Addetto alle Pubblicazioni:
Dott.ssa Lisa Mura